

TRASPORTI

Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale per i danni alle merci trasportate

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO**Apparecchio Antifurto**

il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Autocarro

il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

CMR

Convention des Marchandises par Route
Accordo del trasporto internazionale su strada

Chiavi dell'antifurto

tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno

la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

Delegataria

l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.

Fatturato Noli

volume dei noli fatturati, (al netto di I.V.A.) riguardante i trasporti assicurati e risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

Franchigia

l'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.

Motrice

la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimorchio

il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Semirimorchio

il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrappoendosi parzialmente alla stessa.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, la descrizione del rischio, i premi e altri dettagli della polizza. La Scheda di Polizza è parte integrante del contratto.



Scoperto

la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro

il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

Veicolo

l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

Vettore

il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.



■ RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

■ Condizioni di Assicurazione

Documento Aggiornato a Gennaio 2019



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE	pag. 5
DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO	pag. 6
ESCLUSIONI	pag. 7
CLAUSOLE AGGIUNTIVE (PATTI SPECIALI)	pag. 7
NORME IN CASO DI SINISTRO	pag. 13



PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.

Si conviene pertanto quanto segue:

- *il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;*
- *l'assicurazione è operante esclusivamente per il massimale precisato e corrisposto il relativo premio;*
- *l'assicurazione è prestata per i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell'allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni" che costituisce parte integrante della polizza e che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;*
- *le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 9 - Tacita proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.



NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE**Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 17 "Obbligo di sorveglianza", 18 "Obbligo di antifurto e 19 "Incidente stradale" che seguono.

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, *restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento. La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.*

Nel caso di Consorzio contraente di polizza, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei nominativi dei Soci aderenti al Consorzio stesso ed elencati in polizza.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- *altre responsabilità contrattuali;*
- *eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.*

Art. 13 – Limiti di indennizzo e massimali

13.1 Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali, fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato nella scheda di polizza.

13.2 Fermi restando i limiti di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'Art. 15 "Durata dell'assicurazione per ogni trasporto", ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

13.3 Nell'ipotesi di applicazione del comma IV° dell'art.1696 codice civile, la Società, per i casi di dolo o colpa grave e ferme le esclusioni di polizza, tiene indenne l'Assicurato sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicati nella scheda di polizza, con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, come indicato nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni" in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

13.4 I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 24 "Obblighi generali dell'Assicurato", anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 28 "Gestione delle vertenze - spese legali".

Art. 14 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda di polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 15 "Durata dell'assicurazione per ogni trasporto", anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 15 – Durata dell'assicurazione per ogni trasporto

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto *fino al momento della loro riconsegna al destinatario.*

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, *a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; la garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.*

Ferme restando le disposizioni degli Artt. 17 "Obbligo di sorveglianza" e 18 " Obbligo di antifurto", qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui al succitato Art. 17.



Art. 16 – Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, **sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.**

Salvo che nella scheda di polizza sia stato richiamato il Patto speciale n. 1/RCV2006 "Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR" di cui all'Art. 23 "Patti Speciali", **restano esclusi dalla garanzia i trasporti soggetti al regime di detta Convenzione.**

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO**Art. 17 – Obbligo di sorveglianza**

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e:

- a) **sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;**
- b) **sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;**
ovvero
- c) **sosti in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.**

Art. 18 – Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante **purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.**

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) **che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato dalla Società;**
- b) **che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;**
- c) **che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;**
- d) **che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.**

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) **la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura.**
Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni".
Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolve la funzione di testimoni abilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;
- f) **in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.**



Art. 19 – Incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 "Obbligo di sorveglianza" e 18 "Obbligo di antifurto".

ESCLUSIONI**Art. 20 – Merci escluse**

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;*
- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;*
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;*
- d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermitici o frigoriferi;*
- e) merci da trasportarsi con cisterne.*

Art. 21 – Esclusioni generiche

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;*
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;*
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;*
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.*

Art. 22 – Rischi esclusi

La Società non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;*
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;*
- c) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;*
- d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;*
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;*
- f) atti di terrorismo;*
- g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;*
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;*
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;*
- a) l) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;*
- b) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;*
- c) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari*
- d) quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.*

CLAUSOLE AGGIUNTIVE**Art. 23 Clausole aggiuntive**

(valide ed operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)

N. 1/RCV Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR

Art. 1 - L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la



legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

Art. 2 - L'assicurazione vale per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera.

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati.

Art. 3 - Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della "CMR", sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in polizza.

Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'Art. 15 "Durata dell'assicurazione per ogni trasporto" ovvero più veicoli, **l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato nella scheda di polizza.**

Nell'ipotesi di applicazione dell'art. 29 della "CMR", la Società tiene indenne l'Assicurato anche di quanto da lui dovuto in eccedenza ai limiti di risarcimento di cui all'art. 23 della "CMR", sino comunque a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicati in frontespizio per i casi di dolo e colpa grave, **ferme le esclusioni di polizza e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, come indicato nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni" in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza**, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

N.2/RCV Esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per i casi di dolo e colpa grave

Ad integrazione dell'Art. 22 "Rischi esclusi", la Società non risponde per perdita o avaria delle merci determinata da colpa grave del vettore ovvero da dolo o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti, o di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

N. 3/RCV Scoperti applicabili nei casi di furto, sottrazione e smarrimento delle merci

L'indennizzo, calcolato secondo quanto indicato all'Art. 13 "Limiti di indennizzo e massimali" sarà liquidato previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni", per:

- 1) **perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo; in caso di mancato ritrovamento del veicolo così come previsto dal secondo paragrafo dell'Art. 18 "Obbligo di antifurto" lettera e) di polizza verrà applicato un ulteriore scoperto da sommarsi alla percentuale applicata per perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo)**
- 2) **furto delle merci dal veicolo in sosta senza sottrazione dello stesso, oppure durante la giacenza delle stesse a terra in locali chiusi o in aree recintate dotat/e di appropriati mezzi di chiusura, qualora il furto sia stato perpetrato:**
 - mediante effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo in sosta o mediante taglio dei teloni di protezione del carico ovvero**
 - mediante effrazione dei mezzi di chiusura dei locali chiusi o delle aree recintate e sempreché l'effrazione o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito e, ove possibile, dalle competenti Autorità:**
- 3) **sottrazione delle merci derivante da reato diverso da quelli sopraindicati, purché rientranti in garanzia.**

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli Artt. 17 "Obbligo di sorveglianza" e 18 "Obbligo di antifurto" di polizza.

N. 4/RCV esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per furto, sottrazione smarrimento delle merci.

Ad integrazione dell'Art. 22 "Rischi esclusi, la Società non risponde per la perdita o avaria delle merci conseguente a furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle cose consegnategli per il trasporto.

N. 5/RCV Delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi

A parziale deroga dell'Art. 12 "Oggetto dell'assicurazione", qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall'Assicurato, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 17 "Obbligo di sorveglianza" e 18 "Obbligo di antifurto", agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.



In tal caso gli scoperti a carico dell'Assicurato, disciplinati nell'allegato DD "Delimitazioni e detrazioni" in riferimento al patto speciale n. 3 /RCV -Scoperti applicabili nei casi di furto, sottrazione e smarrimento delle merci - si intendono raddoppiati.

N. 6/RCV Regolazione del premio

Art. 1 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili – da calcolarsi applicando il tasso indicato nella scheda di polizza al fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. –a tale scopo viene:

- *anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati e che deve intendersi quale premio minimo comunque acquisito;*
- *regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.*

Art. 2 - Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza, che si intende comunque acquisito.

Art. 3 -Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

Art. 4 - Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

N. 7/RCV Limitazione della garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati in polizza.

Premesso che l'Assicurato ha richiesto di limitare l'assicurazione alla responsabilità per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo di uno degli autocarri indicati in polizza, le Parti - in deroga agli Artt. 12, "Oggetto dell'assicurazione" commi 1, 3 e 4; 14 "Periodo di assicurazione" e 15 "Durata dell'assicurazione per ogni trasporto" - convengono quanto segue:

Art. 1 - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria che le cose consegnategli per il trasporto su strada subiscano dal momento del carico a bordo di uno dei veicoli indicati fino al momento dello scarico dal veicolo stesso.

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatesi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci.

Per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporre sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Non è quindi assicurata la responsabilità per i periodi eventualmente intercorrenti tra la presa in consegna della merce e l'inizio del carico a bordo del mezzo e fra il completamento dello scarico e la riconsegna.

Art. 2 - L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

La garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

Ferme restando le disposizioni degli Artt. 17 e 18 qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'Art. 17.

Art. 3 – La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio nel periodo di assicurazione. *La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.*



Art. 4 - Il riferimento al sub-vettore di cui alle lettere b) e d) dell'Art. 27 "Modalità per il risarcimento del danno" è annullato. La lettera e) del succitato articolo è annullata.

Art. 5 - La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi ***purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici indicate.***

Art. 6 - La Società risponde altresì per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia ***a condizione che nella scheda di polizza siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi.***

Qualora, durante il periodo di validità della polizza, l'Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri - o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi - o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata fino alla scadenza della polizza.

N. 8/RCV Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti con cisterne

Art. 1 - L'assicurazione copre, in deroga a quanto disposto dall'Art. 20 "Merci escluse" lettera e), la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati con cisterne.

Art. 2 - In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 15 "Durata dell'assicurazione per ogni trasporto" (ovvero dall'Art. 1 della Cl. n. 7/RCV2006 "Limitazione della garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati in polizza"), la garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, ***se di pertinenza della cisterna stessa***, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, ***se di pertinenza della cisterna stessa.***

Art. 3 - L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, ***a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.***

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni",

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non saranno applicati ulteriori scoperti.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

N. 9/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - L'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20 "Merci escluse" lettera d) la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

Art. 2 - La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata ***purché tali variazioni siano dovute a:***

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;***
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;***
- c) furto o sottrazione delle merci semprechè, ai termini degli Artt. 17, 18 e 19, tali sinistri siano compresi in garanzia.***



CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

Art. 3 - La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) *l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;*
- b) *l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;*
- c) *l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:*
 - 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Art. 4 - Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dalle "Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale", la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) *errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni per iscritto sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;*
- b) *mancata preraffreddazione dell'autocarro, ove richiesta;*
- c) *mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;*
- d) *mancata preraffreddazione della merce.*

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 15 di polizza, l'assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino semprechè l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Obblighi dell'Assicurato in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi - provvedimenti

Art. 6 - Fermo restando quanto altro previsto dalle "Norme in caso di sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato - o chi per esso - deve:

- a) *rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;*
- b) *fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,*
- c) *richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;*
- d) *mostrare al Perito - intervenuto ai sensi dell'art. 24" Obblighi generali dell'Assicurato" lettera c) la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'Art. 3 lettera c) della presente clausola.*

Art. 7 - In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 27 "Modalità per il risarcimento del danno" di polizza, l'Assicurato deve esibire:

- a) *le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;*
- b) *la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;*
- c) *il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).*

Art. 8 - Scoperti

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni",



In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non saranno applicati ulteriori scoperti.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.

N. 10/RCV Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermitici e non dotati di impianto frigorifero

A parziale deroga a quanto disposto dall'Art. 20 "Merci escluse", lettera d), l'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermitici e non dotati di un impianto frigorifero derivante da:

- a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del veicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto o sottrazione delle merci, sempreché, ai termini degli Artt. 17, 18 e 19 di Polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia e fermi gli scoperti indicati in Allegato DD "Delimitazioni e detrazioni" per tali danni.

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni",

N. 11/RCV Trasporti occasionali di merci usate e/o masserizie

A parziale deroga a quanto disposto dall'Art. 20 "Merci escluse" lettera c) di Polizza, è compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti occasionali di merci usate e/o masserizie per danni e/o perdite derivanti da:

- a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro coi propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del veicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto o sottrazione delle merci, sempreché, ai termini degli Artt. 17, 18 e 19 di Polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia e fermi gli scoperti indicati in Allegato DD "Delimitazioni e detrazioni" per tali danni.

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni",

Qualora sia operante il Patto Speciale 4) (Esclusione dell'assicurazione per responsabilità del vettore per furto, sottrazione o smarrimento delle merci), il punto f) della presente clausola si intende abrogato.

N. 12/RCV Trasporto di animali vivi

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 12) delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che la garanzia è limitata al solo rischio di morte degli animali a seguito di avvenimento stradale nel quale rimanga coinvolto il mezzo assicurato.

N. 13/RCV Danni causati a containers e casse mobili

La presente copertura assicurativa copre anche la responsabilità del Contraente/Assicurato nella veste di vettore nei casi in cui lo stesso venga chiamato a rispondere di danni materiali e diretti subiti dai "corpi containers" e/o da "casse mobili" che al verificarsi di un sinistro coperto risultino caricati/agganciati su/a mezzi di proprietà e/o gestione diretta del Contraente/Assicurato. La copertura assicurativa è limitata ai seguenti rischi:

- a) Incendio, esplosione del veicolo;
- b) rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale, tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso;
- e) furto con sottrazione dell'autocarro.



I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni", ferma applicazione del degrado normalmente riconosciuto in base all'età del container/cassa mobile e con applicazione dei limiti di indennizzo di cui al medesimo allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni"

N. 14/RCV Sgombro, recupero e/o smaltimento

La Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato:

- per lo sgombero e/o recupero delle merci dalla sede stradale;
- per la distruzione e/o smaltimento delle merci disposti dalle Autorità competenti.

Qualora dette spese siano conseguenza di un rischio garantito ai sensi di polizza e sempreché non si tratti di spese fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera A) dell'art. 23 (nel qual caso troverà applicazione l'art. 13.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore").

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione degli scoperti e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nell'Allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni",

SINISTRI**NORME IN CASO DI SINISTRO**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli 24, 25 e 26 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del codice civile.

Art. 24 – Obblighi generali dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;*
- b) *non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;*
- c) *darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;*
- d) *trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;*
- e) *compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;*
- f) *astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.*

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 25 – Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) *la descrizione dei fatti;*
 - b) *i dati di identificazione del veicolo;*
 - c) *gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;*
 - d) *le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;*
 - e) *l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.*
- Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.*

Art. 26 – Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo,



l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 27 – Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 24 ed agli eventuali documenti previsti dall'art. 24, "Obblighi generali dell'Assicurato" lettera d) deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;*
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;*
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;*
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;*
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli");*
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusura inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.*

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

Art. 28 – Gestione delle vertenze – Spese legali

La Società assume **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

